

D.G. Territorio e protezione civile

D.d.g. 14 aprile 2020 - n. 4516

Terzo aggiornamento 2020 dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche (l.r. 12/2005, art. 80)

IL DIRETTORE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

Visti:

- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio» e, in particolare, l'art. 146, comma 6, ai sensi del quale gli enti cui la Regione abbia attribuito la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio devono disporre di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;
- l'art. 155, comma 2 del sopra citato d.lgs 42/2004, che attribuisce alle regioni le funzioni di vigilanza nei confronti delle amministrazioni individuate per l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio;
- l'art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio», ai sensi del quale le funzioni amministrative inerenti e conseguenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica possono essere esercitate solamente dagli enti, ivi specificati, per i quali la Regione abbia verificato la sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica ai sensi del citato articolo 146, comma 6, del d.lgs. 42/2004;
- le delibere di giunta regionale 6 agosto 2008, n. VIII/7977, 1° ottobre 2008, n. VIII/8139 e 11 febbraio 2009, n. VIII/8952, concernenti approvazione dei criteri per l'istituzione, disciplina e nomina della commissione per il paesaggio, nonché per l'assunzione delle misure organizzative atte a garantire l'istruttoria degli aspetti paesaggistici distinta da quelli edilizio-urbanistici;
- i decreti del Direttore Generale competente che hanno disposto, in applicazione del punto 4 della deliberazione 6 agosto 2008, n. VIII/7977, i precedenti aggiornamenti dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;

Considerato che, successivamente alla pubblicazione di tali provvedimenti:

- l'Unione dei Comuni Lombardia dell'Oltrepo Centrale, costituita tra i Comuni di Corvino San Quirico, Mornico Losana e Oliva Gessi, in provincia di Pavia, ha trasmesso in data 2 marzo 2020, protocollo Z1.2020.0006555, con nota acquisita agli atti regionali, la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 2 del 20 gennaio 2020, di nomina dei nuovi componenti della Commissione per il Paesaggio e dell'attribuzione della responsabilità dell'istruttoria tecnico-amministrativa paesaggistica;
- l'Unione Comuni Lombardia di Verrua Po e Rea (PV), costituita tra i Comuni di Verrua Po e Rea, in provincia di Pavia, ha trasmesso in data 25 febbraio 2020, prot. Z1.2020.0005991, con note acquisite agli atti regionali, il Decreto del Presidente dell'Unione n. 1 del 18 febbraio 2020, concernente la nomina di un nuovo componente in qualità di Vicepresidente, in sostituzione di quello attuale, per incompatibilità in contrasto con i dettami del comma 6, dell'art. 146 del d.lgs 42/2004 poiché nominato a ricoprire il ruolo di Responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'Unione, e la sostituzione dell'attribuzione della responsabilità dell'istruttoria tecnico-amministrativa paesaggistica;
- i Comuni di Anfo (BS) e Lavenone (BS) hanno trasmesso rispettivamente in data 20 febbraio 2020, protocollo Z1.2020.0005604 e in data 17 febbraio 2020, protocollo Z1.2020.0005216, con note acquisite agli atti regionali, la convenzione con la Comunità Montana della Valle Sabbia, istituzione, disciplina e nomina della Commissione per il Paesaggio e l'attribuzione della responsabilità dell'istruttoria tecnico-amministrativa paesaggistica;
- i Comuni di Albairate (MI), Angolo Terme (BS), Bovisio Masciago (MB), Brugherio (MB), Chiuro (SO), Locate Varesino (VA), Maccagno con Pino e Veddasca (VA), Malgrate (LC), Nembro (BG), Paderno Dugnano (MI), Pasturo (LC), Porto Valtravaglia (VA), Taino (VA), Tremezzina (CO), Usmate Velate (MB) e Vallio Terme (BS), con note acquisite agli atti regionali, hanno comunicato, le variazioni intervenute in relazione agli atti di istituzione, disciplina e nomi-

na della Commissione per il Paesaggio e di attribuzione della responsabilità dell'istruttoria tecnico-amministrativa paesaggistica;

- i Comuni di Capovalle (BS), Castelmella (BS), Monno (BS) e Pertica Alta (BS), hanno comunicato, con note acquisite agli atti regionali, la sostituzione dell'attribuzione della responsabilità dell'istruttoria tecnico-amministrativa paesaggistica;
- la Comunità Montana Valle Brembana (BG), con note acquisite agli atti regionali, ha comunicato di confermare gli stessi commissari della commissione per il paesaggio, senza aver effettuato un nuovo avviso/bando pubblico;
- i Comuni di Agrate Brianza (MB), Bianzano (BG), Erbusco (BS) e Gornate Olona (VA), con note acquisite agli atti regionali, hanno comunicato di confermare gli stessi commissari della commissione comunale per il paesaggio, senza aver effettuato un avviso/bando pubblico;
- i Comuni di Cadrezzate con Osmate (VA) e Concesio (BS), con note acquisite agli atti regionali, hanno comunicato, le variazioni intervenute in relazione agli atti di istituzione, disciplina e nomina della Commissione per il Paesaggio, ma non hanno comunicato la conformità della commissione e l'attribuzione della responsabilità dell'istruttoria tecnico-amministrativa paesaggistica;

Verificate e condivise le istanze dell'attività istruttoria svolta dalla competente struttura regionale, secondo i criteri di cui alle citate deliberazioni 7977/2008, 8139/2008 e 8952/2009, per effetto delle quali:

- l'Unione dei Comuni Lombardia dell'Oltrepo Centrale, costituita tra i Comuni di Corvino San Quirico, Mornico Losana e Oliva Gessi, in provincia di Pavia, verificate le variazioni intervenute relativamente agli atti di nomina della Commissione per il Paesaggio ed alla attribuzione della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica, risulta possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004;
- l'Unione Comuni Lombardia di Verrua Po e Rea (PV), costituita tra i Comuni di Verrua Po e Rea, in provincia di Pavia, verificate le variazioni intervenute, relativamente alla nomina del Vicepresidente della Commissione per il Paesaggio ed all'attribuzione della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica, risulta possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004;
- i Comuni di Anfo (BS) e Lavenone (BS), verificata la convenzione con la Comunità Montana della Valle Sabbia, e l'attribuzione della responsabilità dell'istruttoria tecnico-amministrativa paesaggistica, risultano possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004;
- i Comuni di Albairate (MI), Angolo Terme (BS), Bovisio Masciago (MB), Brugherio (MB), Chiuro (SO), Locate Varesino (VA), Maccagno con Pino e Veddasca (VA), Malgrate (LC), Paderno Dugnano (MI), Pasturo (LC), Porto Valtravaglia (VA), Taino (VA), Tremezzina (CO), Usmate Velate (MB) e Vallio Terme (BS), verificate le variazioni intervenute, relativamente agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione per il Paesaggio e all'attribuzione della responsabilità dell'istruttoria tecnico-amministrativa paesaggistica, risultano possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004;
- i Comuni di Capovalle (BS), Castelmella (BS), Monno (BS) e Pertica Alta (BS), verificate le variazioni alla sostituzione dell'attribuzione della responsabilità dell'istruttoria tecnico-amministrativa paesaggistica, risultano possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004;
- la Comunità Montana Valle Brembana (BG) e i Comuni di Agrate Brianza (MB), Bianzano (BG), Erbusco (BS) e Gornate Olona (VA), non hanno effettuato un nuovo avviso/bando pubblico e pertanto non hanno consentito la partecipazione alla commissione per il paesaggio di candidati in possesso dei requisiti richiesti per svolgere il ruolo di commissario;
- i Comuni di Cadrezzate con Osmate (VA) e Concesio (BS), con note acquisite agli atti regionali, non hanno comunicato la conformità della commissione e l'attribuzione della responsabilità dell'istruttoria tecnico-amministrativa paesaggistica e pertanto non risultano possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004;
- il Comune di Nembro (BG), pur avendo comunicato le variazioni intervenute in relazione agli atti di istituzione, disciplina e nomina della Commissione per il Paesaggio, ha attribuito la responsabilità dell'istruttoria tecnico-ammini-

Serie Ordinaria n. 17 - Lunedì 20 aprile 2020

strativa paesaggistica a tre tecnici i quali svolgono anche funzioni in materia urbanistico-edilizia, in contrasto con i principi del comma 6, dell'art. 146, del d.lgs. 42/2004 citato in premessa, che consente la delega agli enti locali purché questi «*dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia*»;

Considerato l'obbligo per i suddetti enti di comunicare tempestivamente, alla competente struttura della giunta regionale della Lombardia, per l'adozione dei conseguenti atti, le variazioni che dovessero eventualmente intervenire in ordine agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla attribuzione della responsabilità dell'istruttoria tecnico-amministrativa paesaggistica;

Dato atto che il Parco Adda Nord ha trasmesso, con nota in data 10 febbraio 2020, protocollo Z1.2020.0004415, acquisita agli atti regionali, la convenzione sottoscritta il 30 gennaio 2020, con il Comune di Fara Gera d'Adda (BG) per l'utilizzo in forma associata della Commissione per il paesaggio del Parco Adda Nord;

Richiamato il decreto regionale n. 2489 del 26 febbraio 2020 «Secondo aggiornamento 2020 dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche», nel quale, per mero errore materiale, è stato omesso nella parte decretante, il Comune di Fara Gera d'Adda (BG), pur citato nelle premesse;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura approvato con d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018, che prevede azioni di accompagnamento e verifica dei requisiti delle Commissioni Paesaggio locali per una più efficace salvaguardia e valorizzazione paesaggistica (risultato atteso Ter.0905.206), al cui perseguimento il presente decreto concorre;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura ed in particolare la d.g.r. n. XI/126 del 17 maggio 2018;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto come stabilito dall'art. 2, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

1. Di confermare quanto indicato in premessa.

2. Di stabilire che:

- a) l'Unione dei Comuni Lombarda dell'Oltrepo Centrale, costituita tra i Comuni di Corvino San Quirico, Mornico Losana e Oliva Gessi, in provincia di Pavia, possiede i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e pertanto consegue l'idoneità della Commissione per il Paesaggio, all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005;
- b) l'Unione Comuni Lombarda di Verrua Po e Rea (PV), costituita tra i Comuni di Verrua Po e Rea, in provincia di Pavia, possiede i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e pertanto consegue l'idoneità della Commissione per il Paesaggio all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005;
- c) i Comuni di Anfo (BS) e Lavenone (BS), possono avvalersi della Commissione per il Paesaggio della Comunità Montana della Valle Sabbia, la quale possiede i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004, e pertanto è idonea all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005, anche per i comuni sopra convenzionati;
- d) i Comuni di Albairate (MI), Angolo Terme (BS), Bovisio Masciago (MB), Brugherio (MB), Capovalle (BS), Castelnuovo (BS), Chiuro (SO), Locate Varesino (VA), Macchigno con Pino e Veddasca (VA), Malgrate (LC), Monno (BS), Paderno Dugnano (MI), Pasturo (LC), Perfica Alta (BS), Porto Valtravaglia (VA), Taino (VA), Tremezina (CO), Usmate Velate (MB) e Vallio Terme (BS), sono in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e pertanto conseguono l'idoneità della Commissione per il Paesaggio, all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005;
- e) la Commissione per il Paesaggio del Parco Adda Nord, in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004, consegue l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005, in forma associata, anche con il Comune di

Fara Gera d'Adda (BG), che per mero errore materiale, è stato omesso nella parte decretante del decreto regionale n. 2489 del 26 febbraio 2020 «Secondo aggiornamento 2020 dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche»;

- f) la Comunità Montana Valle Brembana (BG) ed i Comuni di Agrate Brianza (MB), Brianzo (BG), Cadrezzate con Osmate (VA), Concesio (BS), Erbusco (BS), Gornate Olona (VA) e Nembro (BG), non conseguono l'idoneità della Commissione per il Paesaggio, all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005, per i motivi esposti in premessa.

3. Di dare atto che, le disposizioni del presente decreto integrano e modificano i decreti del direttore generale competente, precedentemente assunti, relativi all'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche.

4. Di disporre che gli enti di cui al punto 2, comunichino tempestivamente le variazioni che dovessero eventualmente intervenire in ordine agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla attribuzione della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica, alla competente struttura della giunta regionale della Lombardia, per l'adozione dei conseguenti atti.

5. Di demandare al dirigente della struttura regionale competente gli adempimenti relativi alla comunicazione del presente provvedimento agli enti interessati.

6. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

7. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d. lgs. 33/2013.

Il direttore generale
Roberto Laffi